

COMUNE DI LATRONICO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di C.C n. 6 del 20.03.2019, esecutiva ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Filomena CERVINO

Sommario

Articolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE	3
Articolo 3 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	3
Articolo 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.....	4
Articolo 5 - OCCUPAZIONI DI EMERGENZA	4
Articolo 6 - OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	4
Articolo 7 - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	5
Articolo 8 - PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI	5
Articolo 9 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE.....	6
Articolo 10 - COLLOCAZIONE DI TENDE.....	6
Articolo 11 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE.....	6
Articolo 12 - LIMITI DELLE OCCUPAZIONI	6
Articolo 13 - MODALITA' D'USO DELL'AREA IN CONCESSIONE	6
Articolo 14 - CANONE DI CONCESSIONE	6
Articolo 15 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	7
Articolo 16 - CORRISPETTIVO PER USO DI BENI COMUNALI.....	7
Articolo 17 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE	7
Articolo 18 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE.....	7
Articolo 19 - OCCUPAZIONI ABUSIVE – RIMOZIONI DI MATERIALI	7
Articolo 20 - SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	8
Articolo 21 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE EFFETTUATE DA ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE	8
Articolo 22 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
Articolo 23 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.....	10
Articolo 24 - OGGETTO DELLA TASSA.....	10
Articolo 25 - SOGGETTO PASSIVO.....	10
Articolo 26 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA	10
Articolo 27 - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DI SPECIFICITÀ.....	11
Articolo 28 - DETERMINAZIONE DEL CANONE	12
Articolo 29 - RIDUZIONI.....	12
Articolo 30 - ESENZIONI.....	13
Articolo 31 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA.....	14
Articolo 32 - ACCERTAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA.....	14
Articolo 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	15
Articolo 34 - SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE.....	15
Articolo 35 - PENE PECUNIARIE	15
Articolo 36 - COMPETENZE PER LE PROCEDURE SANZIONATORIE	15
Articolo 37 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI.....	15
Articolo 38 - ENTRATA IN VIGORE.....	15

CAPO I

DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
3. Tutte le occupazioni, siano esse di suolo, soprassuolo o sottosuolo, devono essere comunque effettuate secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica, del Codice della Strada e di tutte le altre afferenti ad ogni singolo caso.

Articolo 2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del D. Lgs. 507/93, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata pari o inferiore all'anno.

Sono da considerarsi temporanee le occupazioni di carattere stabile effettuate nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre e per 10 giorni nelle festività natalizie e pasquali da parte degli esercenti di somministrazione di alimenti e bevande. Tali occupazioni sono regolamentate dall'art. 21 del presente regolamento.

Le occupazioni sono calcolate sempre per anno solare (ove applicabile).

Le occupazioni per i passi carrabili sono disciplinate dal Regolamento Comunale per la disciplina dei passi ed accessi carrabili, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2009.

Articolo 3 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. La richiesta di occupazione di suolo pubblico presentata da attività commerciali e/o di somministrazione alimenti e bevande deve essere inoltrata attraverso il SUAP in via digitale e deve contenere:
 - le generalità e domicilio del richiedente;
 - il motivo ed oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione;
 - la planimetria in scala con relativa indicazione dell'area oggetto di occupazione ed ubicazione esatta con gli ingombri quotati;
 - rilievo fotografico dello stato dei luoghi;
 - disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta;
 - copia documento di riconoscimento del sottoscrittore (carta di identità o patente).
2. Tutte le altre richieste di occupazione di suolo, sottosuolo e soprassuolo devono essere presentate in bollo all'Amministrazione Comunale, secondo il modello allegato al presente regolamento.

La domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;

- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- la planimetria in scala con relativa indicazione dell'area oggetto di occupazione ed ubicazione esatta con gli ingombri quotati;
- rilievo fotografico dello stato dei luoghi;
- disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta;
- marca da bollo da apporre sul provvedimento concessorio;
- copia documento di riconoscimento del sottoscrittore (carta di identità o patente).

Gli elaborati grafici dovranno essere redatti su formato A4 o A3.

(In caso di rinnovo è necessario allegare gli elaborati tecnici ma deve essere allegata la ricevuta di pagamento della TOSAP relativa alla precedente occupazione).

3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Non sono soggette ad alcun provvedimento concessorio comunale le occupazioni di aree private aperte al pubblico.
5. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari delle attività commerciali che chiedono la concessione dello spazio antistante la loro attività.

Articolo 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che prevede, all'atto della presentazione o successivamente, mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art.7 della L.241/1990 che dispone in materia di procedimenti amministrativi, a rendere noto l'avvio del procedimento nel rispetto dei termini previsti dalla legge vigente in materia. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

Articolo 5 - OCCUPAZIONI DI EMERGENZA

1. E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione e/o autorizzazione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, con le procedure di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via PEC o con consegna a mano all'ufficio Protocollo. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo

dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada.

Articolo 7 - CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.
2. Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed al Piano Regolatore vigenti nel Comune.
3. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
4. Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
5. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con responsabilità a carico esclusivamente del concessionario per qualsiasi danno derivato a terzi a causa dell'uso, proprio o improprio, dello spazio oggetto di concessione e quindi con l'obbligo del concessionario di riportare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine, per la durata massima di anni (dieci), ridotti a 3 anni per le occupazioni con impianti pubblicitari, permanenti o fissi.
6. Le condizioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle previste da disposizioni di legge si intendono conosciute ed accettate senza alcuna riserva dal concessionario, anche se non sono riprodotte nella concessione. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
7. Il rilascio delle concessioni è subordinato alla consegna del versamento attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.

Articolo 8 - PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.
2. E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
3. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
4. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
5. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Articolo 9 - ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, etc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare luminarie, è necessario ottenere la concessione e/o autorizzazione.
2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, etc.
3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree etc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione e di allestimento di durata non superiore a 2 ore.

Articolo 10 - COLLOCAZIONE DI TENDE

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.
2. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
3. Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità al Regolamento Comunale di Interventi Edilizi Minori e di Polizia Urbana.

Articolo 11 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di pubblico interesse o nell'interesse della viabilità.

Articolo 12 - LIMITI DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento.
2. Fuori dei centri abitati la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio o permanente non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinata dal Regolamento di cui al precedente comma.
3. Nei centri abitati, fermo restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice Stradale, l'occupazione dei marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati, e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2.00 metri. E' fatta altresì salva la deroga di cui all'articolo 21, comma 5.

Articolo 13 - MODALITA' D'USO DELL'AREA IN CONCESSIONE

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e le pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, per le quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

Articolo 14 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il rilascio di provvedimenti di concessione ed autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico per

l'esercizio o la promozione di attività economiche (tra cui mercati e fiere) può essere subordinato al pagamento di un canone di concessione.

2. Le tipologie di occupazioni saranno individuate e disciplinate con apposito atto dell'organo esecutivo.

Articolo 15 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione e/o autorizzazione:

- a) mancato o parziale pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- b) reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- c) la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli;
- d) uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

Articolo 16 - CORRISPETTIVO PER USO DI BENI COMUNALI

1. L'eventuale uso da parte del concessionario di opere già esistenti, e qualsiasi altra utilizzazione di beni comunali di uso pubblico o patrimoniali indisponibili sono ammessi solo dietro pagamento di adeguato corrispettivo a titolo di canone, risarcimenti di danni e simili, il cui ammontare sarà determinato con provvedimenti insindacabile, dall'ufficio competente.
2. L'uso dei beni comunali comporta altresì, per il concessionario, la continua ed adeguata manutenzione degli stessi e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

Articolo 17 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. E' prevista in ogni caso la revoca delle concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Articolo 18 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa di Occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.
4. La domanda di rinnovo non è consentita a coloro non i regola con i pagamenti delle annualità pregresse in ambito di occupazione di suolo e soprassuolo pubblico.

Articolo 19 - OCCUPAZIONI ABUSIVE – RIMOZIONI DI MATERIALI

1. Sono abusive le occupazioni effettuate:
 - senza concessione;

- quando la concessione è stata revocata o sospesa;
- quando la concessione è decaduta o cessata.
- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

Sono irregolari le occupazioni effettuate eccedendo la superficie dell'area concessa in uso ovvero senza rispettare i contenuti e le prescrizioni della concessione.

2. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

Articolo 20 - SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è disciplinata dagli articoli 2 – 3 e 26 del presente Regolamento e dalla Legge 18.03.1968 n. 337 – titolo II – art. 11.

Articolo 21 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO EFFETTUATE DA ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. Al fine di mantenere idonei livelli di sicurezza per la circolazione pedonale e di decoro delle aree, il rilascio delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuato esclusivamente nel rispetto delle modalità operative indicate nei successivi commi.
2. Sono escluse le occupazioni di suolo a carattere permanente di spazi ed aree pubbliche a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Sono ammesse, pertanto, esclusivamente le occupazioni di carattere temporaneo (periodo: dal 1 giugno al 30 settembre e per 10 giorni nelle festività natalizie e pasquali), ai sensi dell'articolo 42 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, di spazi ed aree pubbliche a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale n. 23 del 30.09.2008.
3. Le occupazioni di cui al comma 2 sono realizzate secondo le seguenti modalità:

- a) l'installazione di elementi mobili, quali tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende a sbraccio, gazebi, purché di elevata qualità e raffinato disegno.

Fioriere: a disegno semplice e di dimensioni massime pari a cm. 100 x cm. 50 ed altezza cm. 50. L'altezza massima, comprensiva del verde, non dovrà superare cm. 150.

Gazebi: con copertura di colore chiaro, dei toni bianco panna, ecrù, crema. Le dimensioni non dovranno superare cm. 250 x 250 con altezza massima di cm. 250.

Ombrelloni: con cappottina intera di colore chiaro, dei toni del bianco panna, ecrù, crema. Le dimensioni non dovranno superare cm. 250 x 250 con altezza massima di cm. 250.

Tende a sbraccio: di forma rettilinea, prive di mantovane, con sporte non superiori a metri 1,50, in tessuto di colore chiaro, dei toni del bianco panna, ecrù, crema, in tinta unita.

Non sono ammessi divisori, pannelli frangivento o qualsiasi altro elemento di arredo o delimitazione ad esclusione di quelli precedentemente individuati.

- b) è obbligatorio delimitare l'area concessa con apposite fioriere aventi le caratteristiche indicate all'art. 21 c. 3 lett. a) del presente Regolamento.

4. La collocazione planimetrica degli elementi sarà rimessa alla verifica della conformazione dello spazio pubblico da occupare, dalle caratteristiche geometriche della strada previa valutazione dello Sportello Unico Attività Produttive e del Comando di Polizia Locale, e potrà essere effettuata:

- a) in aderenza ed entro le proiezioni ortogonali del fronte dell'esercizio pubblico di cui costituiscono pertinenza, lasciando uno spazio utile per il transito pedonale pari a metri 2,00 tra il limite più esterno dell'occupazione ed il bordo del marciapiede;
 - b) in adiacenza all'attività, previa acquisizione di "nulla-osta" dei frontisti interessati;
 - c) nell'eventualità di attività adiacenti che facciano richiesta di occupazione di suolo ubicato tra le due lo spazio sarà diviso in parti equivalenti;
5. Lo spazio per il transito pedonale può essere diminuito sino a metri 1,00 nel periodo intercorrente dal 1 giugno al 30 settembre in quanto presente un accresciuto flusso turistico (anche derivante dall'attività termale).
6. Le installazioni di cui al comma 3 non devono rappresentare compromissione permanente del suolo pubblico. Tali elementi devono risultare completamente smontabili, in modo da consentire il rapido smantellamento senza comportare particolari ripristini del suolo pubblico. Gli arredi non devono configurarsi quali costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici.
7. Negli spazi pubblici oggetto di autorizzazione è vietata l'effettuazione di trattenimenti musicali, fatti salvi casi di svolgimento di manifestazioni temporanee previa acquisizione di tutte le autorizzazioni in merito a carico della parte richiedente (ove necessario).
8. In caso di chiusura dell'attività di somministrazione per una durata superiore a giorni 15, tutte le strutture riferite alle occupazioni dovranno essere rimosse a cura del titolare della concessione e dovranno essere riavvolte le eventuali tende.
Dovranno altresì essere rimosse le strutture amovibili presenti in caso di vento e durante la notte.
In caso di inosservanza l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere d'iniziativa alla rimozione delle strutture rimaste in opera e alla loro custodia in luogo idoneo a disposizione dell'avente diritto.
9. E' fatto obbligo ai titolari delle attività di somministrazione alimenti e bevande facenti richiesta di occupazione di suolo pubblico (temporanee, permanenti, temporanee per attività di somministrazione etc) di provvedere alla sistemazione all'interno delle proprie attività dei tavoli e delle sedie in orario di chiusura.
10. E' posto a carico del titolare della concessione l'obbligo di provvedere alla costante manutenzione e pulizia dell'area interessata dall'occupazione nonché l'onere di porre in atto ogni accorgimento affinché l'area stessa e le strutture utilizzate siano costantemente sotto sua diretta sorveglianza.
11. Non può essere preclusa in alcun modo la fruizione alla cittadinanza degli immobili di proprietà comunale (panchine, sedute etc) ricadenti all'interno dell'area concessa ai richiedenti di suolo pubblico titolari delle attività di somministrazione alimenti e bevande.
12. Le concessioni di occupazione di suolo pubblico per le attività di cui al presente articolo vengono rilasciate dallo Sportello Unico Attività Produttive, che curerà altresì l'archivio, la gestione e il relativo aggiornamento.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è applicata dal Comune di Latronico in base alle norme stabilite dalla legislazione vigente e dal presente Regolamento.
2. L'applicazione della tassa non esclude il pagamento di canoni di concessione se dovuti, ai sensi dell'art. 14.
3. L'applicazione della tassa nel caso di occupazioni abusive, perché non autorizzate ovvero realizzate in difformità dalle prescrizioni dell'atto di concessione od autorizzazione, non sana le irregolarità delle occupazioni medesime.

Articolo 23 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D. Lgs. 507/93 questo Comune appartiene, agli effetti dell'applicazione della tassa in oggetto, alla quinta classe.

Articolo 24 - OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D. Lgs. 507/93, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono, parimenti, soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al primo comma, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Si applica, altresì, la tassa alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del territorio comunale, come delimitato ai sensi delle vigenti disposizioni, previa acquisizione di nulla osta da parte degli Enti competenti (ove previsto).
5. La tassa non si applica alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile degli enti locali e territoriali e al demanio statale.

Articolo 25 - SOGGETTO PASSIVO

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 26 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993 (occupazione del sottosuolo e soprasuolo), sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% .

4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
5. Le occupazioni, anche continuative, aventi durata inferiore al giorno sono calcolate tenendo conto della tariffa base moltiplicata per il relativo coefficiente di specificità e rapportata al numero di ore di effettiva occupazione;
6. Le tariffe sono determinate sulla base dei criteri previsti dalla legge (art. 3, comma 149, lett. h) L. 662/1996 e art. 63, comma 2 lett. c), D. Lgs. 446/1997) e quindi avuto riguardo, oltre che delle esigenze di bilancio, al valore economico della disponibilità delle aree in relazione al tipo di attività che vi viene svolta, al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area stessa:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	TARIFFA
Occupazioni permanenti	Tariffa annua - € 1,00
Occupazioni temporanee	Tariffa giornaliera - € 0,80
Occupazioni temporanee esercizi di somministrazione alimenti e bevande(art. 21)	Tariffa giornaliera - € 0,50

Articolo 27 - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DI SPECIFICITÀ

Alla tariffa base come determinata nel precedente articolo, per le specifiche attività sotto elencate, si applicano i coefficienti moltiplicatori appresso indicati:

	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI DI SPECIFICITÀ
OCCUPAZIONI PERMANENTI	
Occupazioni del soprassuolo con tettoie, edicole ed altre stabili costruzioni aperte su tre lati ed aggettanti ossia sporgenti verso l'esterno rispetto alle parti della struttura	9,00
Occupazioni del soprassuolo con tettoie edicole ed altre stabili costruzioni aperte su tre lati ed adiacenti e/o in prossimità dell'attività	8,20
Occupazioni con chioschi, edicole ed altre stabili costruzioni chiuse su tre o quattro lati	42
Occupazioni con impalcature edili, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo	182
Occupazioni con impianti sportivi o ricreativi	25
Occupazioni con mostre e bacheche su soprassuolo	30
Occupazioni con manufatti vari su sottosuolo e/o soprassuolo e/o suolo	45
Occupazioni del suolo da parte di attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande oltre i termini previsti dall'art. 21 del presente Regolamento	25
OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
Occupazioni del soprassuolo con tettoie, edicole ed altre stabili costruzioni aperte su tre lati	0,10
Occupazioni con chioschi, edicole ed altre stabili costruzioni chiuse su tre o quattro lati	0,32

Occupazioni con impalcature edili, ponteggi, ponti mobili, ragni, sia sollevati che poggiati al suolo	0,55
Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti fino a 14 giorni di occupazione	0,95
Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti oltre 14 giorni di occupazione	1,08
Occupazioni per scavi stradali fino a 14 giorni di occupazione	1,38
Occupazioni per scavi stradali oltre 14 giorni di occupazione	1,50
Occupazioni con impianti sportivi o ricreativi	0,16
Occupazioni con mostre e bacheche su soprassuolo	0,22
Occupazioni con manufatti vari su sottosuolo e/o soprassuolo e/o suolo	0,25
Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia fino a 14 giorni di occupazione	0,15
Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia oltre 14 giorni di occupazione	0,18
Occupazioni del suolo da parte di attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande oltre i termini previsti dall'art. 21 del presente Regolamento	0,19
Occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,10
Occupazioni per attività di spettacolo viaggiante	0,30
OCCUPAZIONI TEMPORANEE ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE	
Occupazioni temporanee realizzate con tavoli, sedie, gazebo, fioriere e tende	0,156

Articolo 28 - DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui ai precedenti artt. 26 e 27 con riferimento alla durata e alla superficie dell'occupazione nel seguente modo:
 - per le occupazioni temporanee (tariffa base relativa alla ctg. x coefficiente di specificità x MQ o ML x giorni di occupazione);
 - per le occupazioni permanenti (tariffa base relativa alla ctg x coefficiente di specificità x MQ o ML);
 - per le occupazioni temporanee esercizi di somministrazione (tariffa base relativa alla ctg. x coefficiente di specificità x MQ o ML x giorni di occupazione)
2. Le occupazioni permanenti scontano il pagamento di un canone per anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse.
3. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero.

Articolo 29 - RIDUZIONI

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla Legge sono stabilite le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
 - a) Per coloro che sono in possesso di concessione per l'occupazione permanente di soprassuolo e fanno richiesta di occupazione di suolo temporanea per attività di somministrazione alimenti e bevande è prevista una riduzione del 65 % sul totale (della concessione di suolo temporanea per

attività di somministrazione alimenti e bevande)

Articolo 30 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 507/93, in particolare:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica nonché culturali e sportive patrocinata dall'Amministrazione Comunale;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni effettuate per finalità politiche o istituzionali, per finalità culturali, per finalità sportive;
 - d) le occupazioni poste in essere da associazioni senza scopo di lucro e/o ONLUS (art. 10 D.Lgs 04.12.1997 n. 460 in attuazione dell'art. 21 del medesimo D.Lgs);
 - e) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - f) le occupazioni poste in essere con cestini e cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e con quelli per la raccolta differenziata;
 - g) le occupazioni da parte di coloro che effettuano interventi di ripittura esterna della propria abitazione in coerenza il Piano Regolatore Generale Vigente e/o futuri strumenti urbanistici;
 - h) gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap;
 - i) occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - j) occupazioni di suolo pubblico con dissuasori o inibitori di sosta;
 - k) le occupazioni di soprassuolo effettuate da attività commerciali con impianti pubblicitari
 - l) le occupazioni con tende fisse o retrattili;
 - m) le occupazioni di suolo pubblico con impianti di erogazione di pubblici servizi;

2. le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio su aree pubbliche negli spazi consentiti in forma itinerante: soste fino a sessanta minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a 2 ore e per una superficie massima complessiva di 6 mq;
 - d) occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno di abitazioni e negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze e/o per miglioramento del decoro urbano purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio, siano posti in contenitori facilmente movibili e non causino intralcio alla circolazione pedonale;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

- f) occupazioni effettuate da attività commerciali di vicinato in zone precluse alla circolazione veicolare a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1, comma 86 della Legge 28.12.1995 n. 549);
 - g) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
 - h) occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.).
3. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, e per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete.
4. Il canone non è in ogni caso dovuto qualora l'importo liquidato sulla base dell'atto concessorio o autorizzatorio, non superi € 12,00.

Articolo 31 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo i soggetti passivi, di cui all'articolo 25, devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune medesimo, entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con Decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Articolo 32 - ACCERTAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e procede alla liquidazione del tributo tramite il Settore Finanziario – Ufficio Tributi nel caso di occupazioni permanenti, e tramite il settore della Polizia Locale e/o lo Sportello Unico Attività Produttive nel caso di occupazioni temporanee.
2. Il Settore Finanziario – Ufficio Tributi cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia.
3. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e

non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti provvede il funzionario responsabile ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento, per la parte di propria competenza nel rispetto dei tempi e delle modalità di legge.

Articolo 33 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 15.11.1993 n. 507 è designato dal Comune ed è da individuarsi nel Responsabile del Settore Finanziario.

Articolo 34 - SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'articolo 53 del D. Lgs n. 507/93:

1. per omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa dovuta con un minimo di € 51,00;
2. per denuncia infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00;
3. le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione;
4. per parziale versamento si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato;
5. sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 35 - PENE PECUNIARIE

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, che rappresentano anche violazioni alle norme del Codice Stradale (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche), sono punite con la sanzione prevista da tale Codice.
2. Per ogni altra violazione trova applicazione la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Articolo 36 - COMPETENZE PER LE PROCEDURE SANZIONATORIE

1. Il funzionario appartenente al Settore Finanziario è competente per l'applicazione delle sanzioni riguardanti le tutte le tipologie di occupazione.

Articolo 37 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.

Articolo 38 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente ed entra in vigore dal 01.01.2019.

**Allegato A – Richiesta di concessione /rinnovo concessione all’occupazione _____
di _____ pubblico.**

Al Sindaco
del Comune di LATRONICO
85043 LATRONICO (PZ)

Il sottoscritto _____
nato a _____ Prov. _____ il _____
residente in _____ Prov. _____ via _____ n° _____
Codice Fiscale/Partita IVA _____
in qualità di _____
n.tel. _____ n.fax _____ email _____
pec _____

CHIEDE

- Di occupare in maniera _____ l’area di proprietà comunale/o l’area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio ubicata in _____

- di estensione di mq _____ di dimensioni ml _____ x ml _____
di cui ml _____ x ml _____ ricadono sul marciapiede e ml _____ x
ml _____ ricadono sulla carreggiata
- Per il periodo dal _____ al _____
con il/i seguente/i manufatto/i _____
per svolgere la seguente attività _____
- Specificare se di tratta di:
 Nuova occupazione
 Richiesta di rinnovo occupazione già autorizzato prot _____ del _____

All’uopo, il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 DPR 445/2000 sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

- di rispettare, ai fini dell’occupazione di _____ pubblico, ubicato in via/viale/piazza _____ nr. civico _____ le disposizioni del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- di rispettare l’interesse dei terzi (ove necessario deve essere allegata dichiarazione di consenso dei terzi interessati);
- di obbligarsi a riparare tutti i danni derivanti dall’occupazione e/o dai depositi permessi;
- di obbligarsi a rispettare le disposizioni contenute nel regolamento di Polizia Urbana, d’igiene ed edilizia vigenti;
- (In caso di rinnovo) che l’area oggetto di occupazione non ha subito modifiche e che non sono in corso occupazioni limitrofe atte ad intralciare o modificare le dichiarazioni rese nella precedente richiesta.

DICHIARA INOLTRE

- di conoscere, ai fini delle responsabilità civili e penali, i seguenti articoli del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: 2-7-8-12-13-14-15-19-21

ALLEGA in formato A4 o A3:

- planimetria in scala con relativa indicazione dell'area oggetto di occupazione ed ubicazione esatta con gli ingombri quotati;
- rilievo fotografico dello stato dei luoghi;
- disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta;

(In caso di rinnovo non è necessario allegare gli elaborati tecnici ma deve essere allegata la ricevuta di pagamento della TOSAP relativa alla precedente occupazione)

Si allegano inoltre:

- Marca da bollo da apporre sul provvedimento concessorio.
- Copia documento di riconoscimento del sottoscrittore (carta d'identità o patente).

Latronico, li _____

Firma del titolare o legale rappresentante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il **Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016** stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici;

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"));

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP;

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati;

Titolare del trattamento: Comune di Latronico *nella persona del* _____
Indirizzo mail/PEC _____

Responsabile della protezione dati: _____
nella persona del _____
indirizzo mail/PEC _____

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Data _____ Firma _____